

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 24 marzo 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 marzo 2026, n. 35.

Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio. (26G00051) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 12 marzo 2026.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I della specifica indicazione della sostanza MDMB-FU-BINACA. (26A01396) Pag. 4

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 5 marzo 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Agricola Service - società agricola cooperativa», in Vaglio Basilicata, in liquidazione coatta amministrativa. (26A01397) Pag. 4

DECRETO 5 marzo 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Apulia Service piccola società cooperativa a r.l.», in Bari, in liquidazione coatta amministrativa. (26A01398) Pag. 5

DECRETO 5 marzo 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Conbux cooperativa sociale a r.l.», in San Marco in Lamis e nomina del commissario liquidatore. (26A01399) Pag. 6

DECRETO 5 marzo 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Educamondo B società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (26A01400) Pag. 7

DECRETO 5 marzo 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Euroservice 2000 - società cooperativa in liquidazione», in Altino e nomina del commissario liquidatore. (26A01401) Pag. 7



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	
DECRETO 19 marzo 2026.	
Approvazione della graduatoria di merito per l'anno 2026, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per trasporti internazionali di merci su strada nell'ambito dei Paesi aderenti al sistema delle <i>Multilateral Quota CEMT</i> in seno all'ITF. (26A01510).....	Pag. 8
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI	
Agenzia italiana del farmaco	
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen influenza e raffreddore» (26A01358).....	Pag. 12
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Spasmodin» (26A01359)	Pag. 13
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ofaquin» (26A01360).....	Pag. 13
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin» (26A01361)	Pag. 14
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin» (26A01362)	Pag. 14
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gliclazide Zentiva». (26A01462).....	Pag. 15
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano (26A01463)	Pag. 15

Agenzia per l'Italia digitale	
Approvazione della determinazione n. 38/2026, recante «Adozione delle Linee guida AgID sull'accessibilità dei servizi in attuazione dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2022». (26A01427)	Pag. 17
Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po	
Adozione del decreto n. 15 dell'11 marzo 2026 (26A01455).....	Pag. 17
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	
Sospensione dell'applicazione di alcuni articoli della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk, l'11 agosto 2005. (26A01456).....	Pag. 17
Sospensione dell'applicazione di alcuni articoli della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 9 aprile 1996. (26A01457).....	Pag. 17
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige	
Individuazione delle aree prioritarie a rischio Radon (26A01426).....	Pag. 17



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 marzo 2026, n. 35.

Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Introduzione dell'articolo 585-bis del codice penale

1. Dopo l'articolo 585 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 585-bis (*Pena accessoria*). — La condanna del coniuge, della parte dell'unione civile o del parente prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile o l'applicazione nei loro confronti della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, 575, 578, primo comma, 579, 580, primo comma, primo periodo, 584 e 591, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, del presente codice commessi a danno dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del parente prossimo, comporta la loro decadenza dall'esercizio di ogni diritto e facoltà in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima».

2. La pena accessoria di cui all'articolo 585-bis del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica anche al convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76, se designato quale rappresentante con specifici poteri in caso di morte, ai sensi del comma 40, lettera b), e nelle forme di cui al comma 41 del medesimo articolo 1, al convivente di fatto che non ha reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 1, comma 37, della medesima legge n. 76 del 2016, laddove lo stesso sia stato autorizzato a disporre delle spoglie mortali della vittima in virtù di una espressa manifestazione di volontà della medesima, nonché ad ogni persona legata da relazione affettiva alla vittima, autorizzata nelle medesime forme a disporre delle spoglie mortali della vittima stessa.

Art. 2.

Disposizioni in materia di polizia mortuaria

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere

delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:

a) prevedere che, a decorrere dalla data di iscrizione nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, al coniuge, all'altra parte dell'unione civile, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76, se designato quale rappresentante con specifici poteri in caso di morte, ai sensi del comma 40, lettera b), e nelle forme di cui al comma 41 del medesimo articolo 1, al convivente di fatto che non ha reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 1, comma 37, della medesima legge n. 76 del 2016, laddove lo stesso sia stato autorizzato a disporre delle spoglie mortali della vittima in virtù di una espressa manifestazione di volontà della medesima, a ogni persona legata da relazione affettiva alla vittima, autorizzata nelle medesime forme a disporre delle spoglie mortali della vittima stessa o al parente prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile, indagati o imputati per i reati di cui agli articoli 572, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, 575, 578, primo comma, 579, 580, primo comma, primo periodo, 584 e 591, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, del codice penale, commessi a danno dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile, del convivente di fatto, di persona legata da relazione affettiva o del parente prossimo, sia precluso l'esercizio di qualsiasi diritto e facoltà in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere riconosciuto dal predetto regolamento;

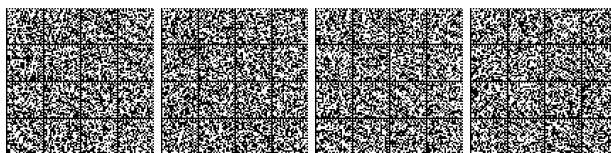
b) prevedere che, nel caso in cui sia avviato un procedimento penale in relazione ai reati indicati nella lettera a), la cremazione del cadavere sia comunque vietata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna che abbia definito il suddetto procedimento ovvero sino alla pronuncia della sentenza di proscioglimento. In caso di archiviazione del procedimento, prevedere che la cremazione sia vietata sino a che non siano decorsi tre anni dal provvedimento, salvo che il giudice per le indagini preliminari disponga motivatamente altrimenti;

c) prevedere che, nel caso in cui l'indagato sia l'unico titolare della facoltà di disporre della destinazione della salma e qualora nessuno faccia richiesta di restituzione della salma medesima, il pubblico ministero ne disponga in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il *Guardasigilli*: NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1261):

Presentato dalla senatrice Giulia BONGIORNO ed altri (LEGA), l'8 ottobre 2024.

Assegnato alla Commissione 2^a (Giustizia), in sede redigente, il 30 ottobre 2024, con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Nuovamente assegnato alla Commissione 2^a (Giustizia), in sede referente, il 28 novembre 2024, con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla Commissione 2^a (Giustizia), in sede redigente, il 5, il 12, il 19 e il 26 novembre 2024.

Esaminato dalla Commissione 2^a (Giustizia), in sede referente, il 3, il 10, il 12 e il 18 dicembre 2024; il 14, il 15, il 21, il 22 e il 23 gennaio 2025.

Esaminato in Aula il 4 febbraio 2025 e approvato il 11 marzo 2025.

Camera dei deputati (atto n. 2304):

Assegnato alla Commissione II (Giustizia), in sede referente, il 14 marzo 2025, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, Tesoro e Programmazione) e XII (Affari sociali).

Esaminato dalla Commissione II (Giustizia), in sede referente, il 9, il 16 e il 24 aprile 2025; il 7 e il 28 maggio 2025.

Esaminato in Aula il 20 febbraio 2026, e approvato, definitivamente, il 3 marzo 2026.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dei commi 36, 37, 40 e 41, dell'art. 1, della legge 20 maggio 2016, n. 76 recante: «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 2016:

«36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.»

«37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

«40. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.»

«41. La designazione di cui al comma 40 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.»

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;



b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— Il decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 1990.

— Per l'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, si vedano le note all'art. 1.

— Si riporta il testo degli articoli da 74 a 78 del codice civile:

«Art. 74 (*Parentela*). — La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.»

«Art. 75 (*Linee della parentela*). — Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.»

«Art. 76 (*Computo dei gradi*). — Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.»

«Art. 77 (*Limite della parentela*). — La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.»

«Art. 78 (*Affinità*). — L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4.»

— Si riporta il testo degli articoli 572, 575, 578, 579, 580, 584, e 591 del codice penale:

«Art. 572 (*Maltrattamenti contro familiari e conviventi*). — Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.»

«Art. 575 (*Omicidio*). — Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.»

«Art. 578 (*Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale*). — La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.

Non si applicano le aggravanti stabilite dall'art. 61 del codice penale.»

«Art. 579 (*Omicidio del consenziente*). — Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti indicate nell'art. 61.

Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:

1. contro una persona minore degli anni diciotto;

2. contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;

3. contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpite con inganno.»

«Art. 580 (*Istigazione o aiuto al suicidio*). — Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1° e 2° dell'art. precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio.»

«Art. 584 (*Omicidio preterintenzionale*). — Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.»

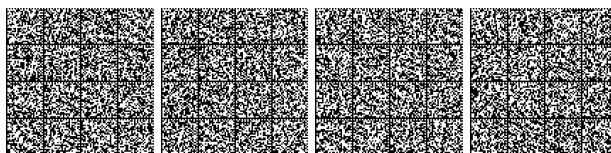
«Art. 591 (*Abbandono di persone minori o incapaci*). — Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a sé stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.»

26G00051



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 marzo 2026.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I della specifica indicazione della sostanza MDMA-FUBINACA.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera a) del testo unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I;

Tenuto conto che le tabelle devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali ai sensi dell'art. 13, comma 2, del testo unico;

Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 25 maggio 1981, n. 385;

Preso atto della raccomandazione di inserire la sostanza MDMA-FUBINACA nella Schedule II della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 25 maggio 1981, n. 385, che sarà sottoposta all'esame della 69ª sessione della Commissione droga (CND) delle Nazioni unite, che si terrà a Vienna nel mese di marzo 2026;

Tenuto conto che la citata sostanza risulta già sotto controllo in Italia in quanto inclusa nella Tabella I del testo unico, all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti dall'indazol-3-carbossamide, senza essere denominata specificamente;

Ritenuto necessario inserire nella Tabella I del testo unico la specifica indicazione della sostanza MDMA-FUBINACA in accordo con le convenzioni internazionali e per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine e degli operatori sanitari nell'ambito delle necessarie attività di controllo;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 22 dicembre 2025, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico della specifica indicazione della sostanza MDMA-FUBINACA;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 10 febbraio 2026, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico della specifica indicazione della sostanza MDMA-FUBINACA;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento della Tabella I, in accordo con le convenzioni internazionali e a tutela della salute pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:

MDMA-FUBINACA (denominazione comune)

metil 2-(1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-il)-carbossamide)-3,3-dimetilbutanoato (denominazione chimica)

metil N-([1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-il] carbonil)-3-metilvalinato (altra denominazione)

metil 2-(1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-il)-carbossamide)-3,3-dimetilbutanoato (altra denominazione)

MDMA(N)-BZ-F (altra denominazione)

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2026

Il Ministro: SCHILLACI

26A01396

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 5 marzo 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Agricola Service - società agricola cooperativa», in Vaglio Basilicata, in liquidazione coatta amministrativa.

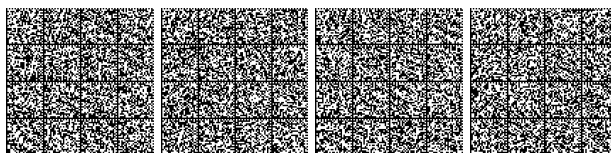
IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri»;

Visto il decreto direttoriale del 26 luglio 2011 n. 406/2011, con il quale la società cooperativa «Agricola Service - società agricola cooperativa», con sede in Vaglio Basilicata (PZ) (01556740767), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Vincenza Viceconte ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 10 settembre 2024, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Vincenza Viceconte dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione dell'avv. Vincenza Viceconte, dimissionaria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola service - società agricola cooperativa», con sede in Vaglio Basilicata (PZ) (01556740767), il dott. Vincenzo Oddone, nato a Potenza (PZ) il 25 giugno 1977 (codice fiscale DDNVCN-77H25G942F), ivi domiciliato in via del Gallitello n. 53.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2026

Il Ministro: URSO

26A01397

DECRETO 5 marzo 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Apulia Service piccola società cooperativa a r.l.», in Bari, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 2017, n. 546/2017, con il quale la società cooperativa «Apulia Service piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Bari (BA) (codice fiscale 06234490727), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Benedetto Fanelli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2019, n. 42/2019, con il quale l'avv. Antonio Benegiamo è stato nominato commissario liquidatore della procedura in argomento, in sostituzione del dott. Benedetto Fanelli, rinunciatario;

Vista la nota pervenuta in data 2 agosto 2019, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitogli;

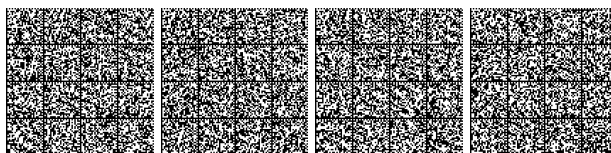
Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Antonio Benegiamo dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione dell'avv. Antonio Benegiamo, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Apulia



Service piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Bari (BA) (codice fiscale 06234490727), la dott.ssa Anna Caterina Di Palma, nata a Bari (BA) il 4 febbraio 1977 (codice fiscale DPLNCT77B44A662W), ivi domiciliata in via Martiri d'Avola n. 17/F.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2026

Il Ministro: URSO

26A01398

DECRETO 5 marzo 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Conbux cooperativa sociale a r.l.», in San Marco in Lamis e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Conbux cooperativa sociale a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 23.903,00, si riscontra una massa debitoria di euro 112.411,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 93.018,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti verso gli istituti previdenziali;

Considerato che in data 10 giugno 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Conbux cooperativa sociale a r.l.», con sede in San Marco in Lamis (FG) (codice fiscale 03600110716), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Mauro Gangai, nato a Foggia (FG) il 19 marzo 1970 (codice fiscale GNGMRA70C19D643G), ivi domiciliato in via Piave n. 103.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

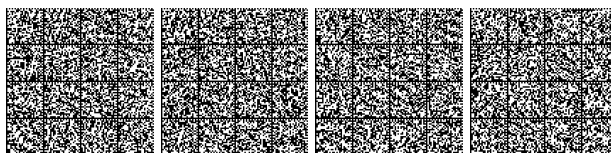
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2026

Il Ministro: URSO

26A01399



DECRETO 5 marzo 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Educamondo B società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Educamondo B società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 44.100,00, si riscontra una massa debitoria di euro 157.894,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 113.794,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevato, altresì, dalla presenza di debiti erariali e previdenziali;

Considerato che in data 5 novembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la nota dell'8 novembre 2024, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato che la cooperativa non è più iscritta nei propri elenchi dal 22 novembre 2023;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Educamondo B società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», con sede in Torino (TO) (C.F. 10835290015), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea De Gregorio, nato a Pinerolo (TO) il 29 luglio 1996 (codice fiscale DGRNDR96L29G674T), domiciliato in Torino (TO), corso Vinzaglio n. 2.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2026

Il Ministro: URSO

26A01400

DECRETO 5 marzo 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Euroservice 2000 - società cooperativa in liquidazione», in Altino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Euroservice 2000 - società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 19.225,00, si riscontra una massa debitoria di euro 13.367,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.194,00;

Considerato che dalla situazione patrimoniale aggiornata al 26 ottobre 2022, allegata al verbale di revisione, si rileva un peggioramento della condizione di insolvenza, visto il valore del patrimonio netto negativo, pari a euro - 69.717,80 e, quindi, si ritiene opportuno che la liquidazione proceda in ambito concorsuale;

Considerato che in data 19 novembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Euroservice 2000 - società cooperativa in liquidazione», con sede in Altino (CH) (codice fiscale 02023700699), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Cristiana Della Penna,

nata a Lanciano (CH) il 17 maggio 1967 (codice fiscale DLLCST67E57E435H), ivi domiciliata in viale Capuccini n. 42.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2026

Il Ministro: URSO

26A01401

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 marzo 2026.

Approvazione della graduatoria di merito per l'anno 2026, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per trasporti internazionali di merci su strada nell'ambito dei Paesi aderenti al sistema delle *Multilateral Quota CEMT* in seno all'ITF.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada;

Visto il regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada;

Visto il decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente «Disposizioni tecniche di



prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio», pubblicato su *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2011, n. 277;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento del 22 settembre 2025, recante «Disposizioni di applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 168 del 19 luglio 2013 e sua successiva modifica (decreto 22 settembre 2025 pubblicato su *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 225 del 27 settembre 2025);

Visto il documento ITF/IRU recante il Manuale ad uso dei funzionari e dei trasportatori che utilizzano il contingente multilaterale;

Avendo tenuto conto dell'esigenza di massimizzare la quantità di autorizzazioni CEMT attribuite all'Italia, il cui numero dipende da fattori moltiplicativi correlati positivamente al crescere della classe ambientale dei veicoli;

Considerato che è stata richiesta per l'anno 2026 all'ITF-CEMT l'assegnazione all'Italia di 482 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli di categoria EURO VI ma anche in parte EURO V, in modo tale da non limitare l'accesso agli operatori del settore che non disponessero di veicoli dell'ultima generazione in termini di classe ambientale mantenendo i numeri complessivi a 162 autorizzazioni valide per veicoli di classe ambientale minimo EURO V e superiori e 320 valide per veicoli di classe ambientale minimo EURO VI;

Visto il documento ITF/TMB/TR(2025)26, pubblicato in data 1° dicembre 2025 dall'International Transport Forum, contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2026 fra i vari Paesi aderenti;

Viste le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi;

Considerato che, a seguito di ulteriori riserve territoriali introdotte recentemente dalla Grecia e dall'Austria con riferimento ai veicoli Euro 6, è stata modificata la categorizzazione delle autorizzazioni relativa alla loro utilizzabilità in alcuni Paesi: alcune autorizzazioni CEMT non sono valide per la Grecia, alcune non sono valide per la Grecia e per l'Austria, alcune non sono valide per l'Austria e alcune non sono valide per l'Austria la Grecia e per la Fed. Russa;

Considerato che conseguentemente alle scelte sopracitate, le autorizzazioni CEMT ad uso degli operatori italiani sono così strutturate:

162 per veicoli di classe ambientale minimo Euro 5;

320 per veicoli di classe ambientale minimo Euro 6;

Considerato che, sulla base del decreto del Capo del Dipartimento del 22 settembre 2025 recante «Disposizioni di applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», sono state attribuite a fine 2025, per rinnovo alle imprese aventi diritto, n. 151 autorizzazioni (64 per veicoli minimo Euro 5 e 87 per veicoli minimo Euro VI), per garantire il più possibile, nel 2026, la continuità operativa di chi già era detentore di Autorizzazioni CEMT;

Tenuto conto che restano disponibili da attribuire con la presente graduatoria n. 331 autorizzazioni multilaterali CEMT annuali (98 per veicoli di classe ambientale minimo Euro 5 e 233 per veicoli di classe ambientale minimo Euro 6);

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto del Capo del Dipartimento del 22 settembre 2025, le autorizzazioni CEMT vengono ripartite tra le imprese richiedenti secondo i criteri previsti all'art. 5 e in base alla formula dell'art. 6, comma 1, lettera e.

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 2, comma 4 del decreto del Capo del Dipartimento del 22 settembre 2025 per ottenere il rinnovo o l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, l'impresa deve avere in disponibilità veicoli di categoria conforme a quanto indicato nei «*Technical limits*» indicati nella «*ECMT multilateral quota user guide*» vigente;

Esaminate le 52 domande pervenute;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, secondo i criteri dell'art. 3 del decreto del Capo del Dipartimento del 22 settembre 2025, la graduatoria di merito, di cui all'elenco n. 1 allegato al presente decreto, relativa all'anno 2026 per il rilascio delle residuali 331 autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada della ITF-Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT) disponibili.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2026

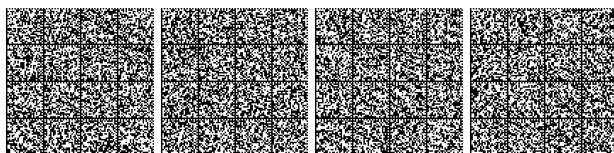
Il direttore generale: FEDELE



ALLEGATO

Elenco - Graduatoria 2026 relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali CEMT ai sensi dell'art. 2 del decreto del Capo del Dipartimento del 22 settembre 2025.

POSIZIONE	IMPRESA	ALBO	NR. LICENZE ASSEGNATE
1	AUTA MAROCCHI SPA	TS3101379V	18
2	GERMANETTI SRL	CN0505606K	18
3	FERCAM SPA	BZ2150302Z	17
4	TORELLO TRASPORTI SRL	AV6902365K	15
5	TRANS ITALIA SPA	SA7106006E	13
6	CECCONI SPA	AR4752567E	3
7	CHIGGIATO SPA	PD2456918C	11
8	CODOGNOTTO ITALIA SPA	TV2658908F	10
9	CONSERVA SPA	BA7463638J	10
10	LCT SPA	CT8708039W	10
11	MESAROLI LOGISTICA SPA	VR2809718Z	10
12	LOGICOMPANY 3 S.R.L.	PG5707048R	8
13	VHS TRASPORTI E LOGISTICA SRL	TS3107815Z	8
14	AUTOTRASPORTI RICOTTO SRL	TO0050057J	8
15	GRUPPO MERCURIO	PR4255164H	8
16	FA CHEMICAL LOGISTIC SRL	LO9651309N	8
17	TRASPORTI E SPEDIZIONI A.BA.CO. SRL	NA6612946D	8
18	AUTOTRASPORTI VERCESI SPA	MI0850292L	7
19	CORSI SPA	VR2807231F	7
20	CAPPIO TRASPORTI E LOGISTICA SRL	TO0063794B	7
21	TESTA TIZIANO	PC4354097W	6
22	AUTOTRASPORTI PE GIUSEPPE SRL	BS13093781E	6



23	SE.TRA.S. SERVIZI TRASPORTI SPECIALI SRL	TR5750808U	6
24	MARRAFFA SRL	TA7852899B	5
25	MASOTTI SRL	UD3252334R	5
26	GIURIATO & FORTUNA SPA	VR2809874N	5
27	IL PARMENSE TRASPORTI SRL	PR4250312L	5
28	ANDRONIC ANDREI	VE2257855K	5
29	TAROTRANS SRL	PR4253018G	4
30	FRANZONI SERGIO AUTRASPORTI SRL	BS1304693Y	4
31	CLT AUTOTRASPORTI SRL	FO3961326U	4
32	VECTORYS ITALIA SRL	MI888273K	4
33	TIREX MULTISERVIZI SOC. COOPERATIVA	VE2257795P	4
34	CESENA TRASPORTI SRL	FO3958288L	4
35	ALBERTI GERMANO & SANTI ROMANO SRL	PC4353055A	4
36	AGF TRASPORTI SRL	VE2810164A	4
37	LUCA TRASPORTI SAS	TS3101455A	4
38	CIGALA TRASPORTI SRL	BS1301507H	4
39	RF LOGISTICS SRL	AO041030C	4
40	ZANTE LINE SRLS	TO0078678D	4
41	BRUGIONI SRL	MO4105808A	4
42	F.LLI CANIL SPA	TV2652788Y	4
43	AUTOTRASPORTI ZACCARIA GABRIO E CECCARONI DAVIDE SNC	FO3955169H	4
44	DUREBUR GROUP SL	GO3151410B	4
45	AUTOTRASPORTI CORTI	CO1453229A	4
46	INTERNATIONAL TRUCK LINE	RM6000794C	3



47	ARSPET LOJISTIK SRL	TS3107855H	3
48	STD SRLS	PD2461331C	3
49	BIGNOTTI MAURO	MN1652948L	1
50	GUZUN ANDREI	VR2810532T	2
51	AUTOTRASPORTI DI VITALI LUIGI GIOVANNI	PN3203113B	1
52	TOSCANA TIR SRL	PI5123500Y	1

26A01510

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen influenza e raffreddore»

Estratto determina IP n. 125 del 6 marzo 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN ZATOKI 200 mg+ 30 mg 24 Tabletki Powlekane dalla Polonia con numero di autorizzazione 7787, intestato alla società Reckitt Benckiser (Poland) S.A. UL. Okunin 1 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Polonia e prodotto da RB NL Brands B.V. Schiphol Boulevard 207 1118 BH Schiphol Paesi Bassi, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in Via Camperio Manfredo, 9 20123 Milano MI

Confezione: NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE «200 mg + 30 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pvc/pvdc/al

Codice A.I.C.: 044663021 (in base 10) 1BM07F (in base 32)

Forma farmaceutica: compressa rivestita

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: ibuprofene 200 mg, pseudoefedrina cloridrato 30 mg

eccipienti: nucleo della compressa: fosfato di calcio, croscarmellosa sodica, cellulosa microcristallina, povidone, magnesio stearato.

rivestimento: ipromellosa, talco, Opaspray Yellow M-1F-6168 (ipromellosa, giallo di chinolina (E104), giallo tramonto FCF (E110), biossido di titanio (E171)) oppure Mastercote Yellow FA 0156 (ipromellosa, giallo di chinolina (E104), giallo tramonto FCF (E110), biossido di titanio (E171)). Inchiostro di stampa: Opacode S-1-277001 (gommalacca, ossido di ferro nero (E172), glicole propilenico).

Al paragrafo 5 «Come conservare Nurofen influenza e raffreddore» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario sostituire la dicitura «Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione» con quanto di seguito riportato:

conservare a temperatura inferiore a 25°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Officine di confezionamento secondario

De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 26015 Soresina (CR)

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO Prespack Sp. z o.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland)

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049 Ca-leppio di Settala (MI)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE «200 mg + 30 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pvc/pvdc/al

Codice A.I.C.: 044663021

Classe di rimborsabilità: C-bis

Classificazione ai fini della fornitura

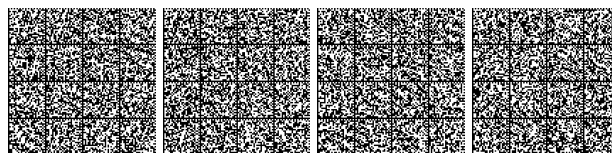
Confezione: NUROFEN INFLUENZA E RAFFREDDORE «200 mg + 30 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pvc/pvdc/al

Codice A.I.C.: 044663021

OTC – medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.



*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01358

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale
per uso umano «Spasmomen»**

Estratto determina IP n. 128 del 6 marzo 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SPASMOMEN 40 mg Comprimate Filmate 30 U.P. dalla Romania con numero di autorizzazione 12378/2019/01, intestato alla società A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. Via Sette Santi 3, 50131 Florence, Italia e prodotto da A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l. (AMMLS) Via Campo Di Pile, 67100 L'Aquila, Italia, da A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l. (AMMLS) Via Sette Santi 3, 50131 Firenze, Italia e da Berlin-Chemie AG Glienicker WEG 125, 12489 Berlino, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in Via Lambretta 2 20054 Segrate MI

Confezione: Spasmomen «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc-pvdc/al

Codice A.I.C.: 052874017 (in base 10) 1LFLT1 (in base 32)

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: otilonio bromuro 40 mg

eccipienti: nucleo: lattosio monidrato, amido di riso, sodio amido glicolato tipo A, magnesio stearato.

rivestimento: ipromellosa, titanio diossido (E171), macrogol (polietilenglicole 4000, polietilenglicole 6000), talco.

Officine di confezionamento secondario

De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 26015 Soresina (CR)

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049 Ca-leppio di Settala (MI)

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola (NA)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: SPASMOMEN «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc-pvdc/al

Codice A.I.C.: 052874017

Classe di rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: SPASMOMEN «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc-pvdc/al

Codice A.I.C.: 052874017

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in mate-

ria di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01359

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale
per uso umano «Oftaquix»**

Estratto determina IP n. 131 del 6 marzo 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale OFTAQUIX 5 mg/ml Collirio, Solução, Frasco De 5 ml dal Portogallo con numero di autorizzazione 4041786, intestato alla società Santen Oy Niittyhaankatu 20 33720 Tampere Finlandia e prodotto da Santen Oy - Kelloportinkatu 1 33100 Tampere Finlandia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in Via Cavallerizza a Chiaia, 8 80121 Napoli NA

Confezione: OFTAQUIX «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml

Codice A.I.C.: 052872013 (in base 10) 1LFJUF (in base 32)

Forma farmaceutica: collirio, soluzione

Composizione: 1 ml contiene

principio attivo: 5,12 mg di levofloxacina emidrato equivalenti a 5 mg di levofloxacina

eccipienti: benzalconio cloruro (0,05 mg in 1 ml di collirio, soluzione, conservante), sodio cloruro, sodio idrossido o acido cloridrico e acqua per preparazioni iniettabili.

Officine di confezionamento secondario

Pharma Partners S.r.l. Via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO)

Columbus Pharma S.r.l. Via Dell'Artigianato, 1 20032 - Cormano (MI)

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049 Ca-leppio di Settala (MI)

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO

De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 26015 Soresina (CR)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: OFTAQUIX «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml

Codice A.I.C.: 052872013

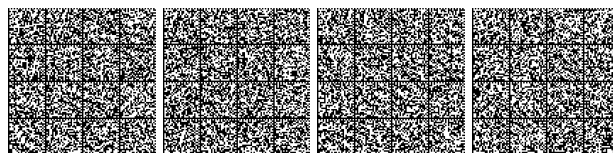
Classe di rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: OFTAQUIX «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml

Codice A.I.C.: 052872013

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica



Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01360

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin»*Estratto determina IP n. 132 del 6 marzo 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale AUGMENTINE 875 mg/125 mg *polvo para suspensión oral en sobres* 20 *sobres* dalla Spagna con numero di autorizzazione 59518 C.N. 698231.0, intestato alla società Glaxosmithkline, S.A. P.T.M. C/ Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid) e prodotto da Glaxo Wellcome Production Z.I. De La Peyrennière 53100 Mayenne Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed s.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: AUGMENTIN «875 mg/125 mg polvere per sospensione orale in bustine» 12 bustine in CARTA/AL/PE.

Codice A.I.C. n.: 052594037 (in base 10) IL51CP (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrato corrispondente a 875 mg di amoxicillina e potassio clavulanato corrispondente a 125 mg di acido clavulanico;

eccipienti: magnesio stearato, crosopovidone, silice colloidale idrata, aspartame (E951), aroma pesca-limone-fragola (contenente maltodestrine).

Officine di confezionamento secondario:

Gxo Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

Pharma Partners s.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

Columbus Pharma s.r.l. - via dell'Artigianato n. 1 - 20032 Corzano (MI);

De Salute s.r.l. - via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AUGMENTIN «875 mg/125 mg polvere per sospensione orale in bustine» 12 bustine in CARTA/AL/PE.

Codice A.I.C. n.: 052594037.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AUGMENTIN «875 mg/125 mg polvere per sospensione orale in bustine» 12 bustine - in CARTA/AL/PE.

Codice A.I.C. n.: 052594037.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01361

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin»*Estratto determina IP n. 134 del 6 marzo 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale AUGMENTIN 875 mg/125 mg *filmomhulde tabletten* 20 *tabletten* dal Belgio con numero di autorizzazione BE200803, intestato alla società Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A./N.V. Avenue Fleming, 20 B-1300 Wavre Belgio e prodotto da Glaxo Wellcome Production Z.I. De La Peyrennière 53100 Mayenne Cedex Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma s.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione: AUGMENTIN «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in BLISTER PVC/AL/PA-AL.

Codice A.I.C. n.: 042856106 (in base 10) 18VVPB (in base 32).

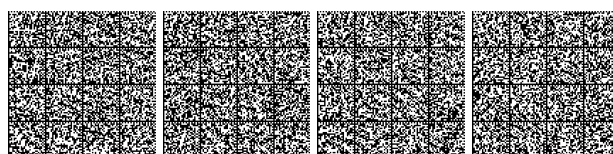
Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrato corrispondente a 875 mg di amoxicillina e potassio clavulanato corrispondente a 125 mg di acido clavulanico;

eccipienti: nucleo della compressa - magnesio stearato, carbossimetilamido sodico (tipo A), silice colloidale anidra, cellulosa microcristallina;

rivestimento della compressa - titanio diossido (E171), ipromellosa, macrogol (4000, 6000) e olio di silicone (dimeticone).



Officine di confezionamento secondario:

Gxo Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

GMM Farma s.r.l. - Interporto di Nola, lotto C A1 - 80035 Nola (NA);

De Salute s.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AUGMENTIN «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL/PA-AL.

Codice A.I.C. n.: 042856106.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AUGMENTIN «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL/PA-AL.

Codice A.I.C. n.: 042856106.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01362

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gliclazide Zentiva».

Con la determina n. aRM - 36/2026 - 8043 del 16 marzo 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Zentiva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: GLICLAZIDE ZENTIVA.

Confezione: 036376010.

Descrizione: «80 mg compresse» 40 compresse divisibili.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A01462

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con determina aRM - 35/2026 - 3884 del 12 marzo 2026 è stata revocata, su rinuncia della Farmavox S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: NORLEVO.

Confezione: 049356013.

Descrizione: «1,5 mg compresse» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Paese di provenienza: Francia.

Medicinale: CERAZETTE.

Confezione: 050274012.

Descrizione: «75 microgrammi compresse rivestite con film» astuccio da 1 blister contenente 28 compresse.

Paese di provenienza: Romania.

Medicinale: YELLOX.

Confezione: 046769016.

Descrizione: «0,9 mg/ml - collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (PE) - 5 ml» 1 flacone.

Paese di provenienza: A.I.C. centralizzata.

Medicinale: MAALOX.

Confezione: 042959015.

Descrizione: «plus compresse masticabili» 30 compresse.

Paese di provenienza: Grecia.

Medicinale: MAALOX.

Confezione: 042959039.

Descrizione: «plus compresse masticabili» 30 compresse.

Paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: DAFLON.

Confezione: 042989057.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse.

Paese di provenienza: Austria.

Medicinale: TOBRAL.

Confezione: 042997015.

Descrizione: «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml.

Paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: TOBRADEX.

Confezione: 042998017.

Descrizione: «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Paese di provenienza: Grecia.

Medicinale: TOBRADEX.

Confezione: 042998029.

Descrizione: «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: TOBRADEX.

Confezione: 042998031.

Descrizione: «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Paese di provenienza: Romania.

Medicinale: TOBRADEX.

Confezione: 042998043.

Descrizione: «0,3% + 0,1% unguento oftalmico» tubo 3,5 g.

Paese di provenienza: Romania.

Medicinale: YASMIN.

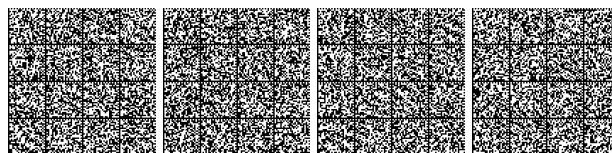
Confezione: 043014012.

Descrizione: 21 compresse rivestite con film in blister polivinilcloruro/AL.

Paese di provenienza: Olanda.

Medicinale: ZIRTEC.

Confezione: 043015015.

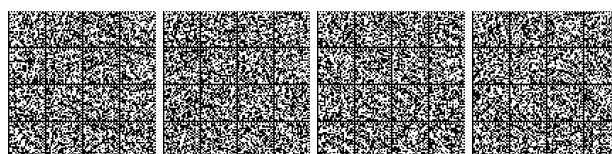


Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.
Paese di provenienza: Polonia.
Medicinale: AUGMENTIN.
Confezione: 042918058.
Descrizione: «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.
Paese di provenienza: Spagna.
Medicinale: AUGMENTIN.
Confezione: 042918060.
Descrizione: «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.
Paese di provenienza: Spagna.
Medicinale: BETADINE.
Confezione: 042991012.
Descrizione: «10% soluzione cutanea» flacone 125 ml.
Paese di provenienza: Francia.
Medicinale: DIOSMECTAL.
Confezione: 043383025.
Descrizione: «3 G polvere per sospensione orale» 30 bustine.
Paese di provenienza: Francia.
Medicinale: NASONEX.
Confezione: 043392012.
Descrizione: «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone da 140 erogazioni.
Paese di provenienza: Grecia.
Medicinale: FEXALLEGRA.
Confezione: 049464011.
Descrizione: «120 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister.
Paese di provenienza: Polonia.
Medicinale: STILNOX.
Confezione: 043982014.
Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.
Paese di provenienza: Romania.
Medicinale: STILNOX.
Confezione: 043982026.
Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.
Paese di provenienza: Romania.
Medicinale: EFFERALGANMED.
Confezione: 044680015.
Descrizione: «adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse aroma pompelmo e arancia in flacone PP.
Paese di provenienza: Francia.
Medicinale: EFFERALGANMED.
Confezione: 044680027.
Descrizione: «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse.
Paese di provenienza: Francia.
Medicinale: CIALIS.
Confezione: 049390014.
Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister AL/PVC.
Paese di provenienza: A.I.C. centralizzata.
Medicinale: PANTORC.
Confezione: 043628054.
Descrizione: «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL.
Paese di provenienza: Polonia.

Medicinale: PANTORC.
Confezione: 043628066.
Descrizione: «20 mg 14 cpr gastroresistenti» 14 compresse in blister.
Paese di provenienza: Polonia.
Medicinale: CONGESCOR.
Confezione: 043706011.
Descrizione: «2,5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL.
Paese di provenienza: Spagna.
Medicinale: DEPAKIN.
Confezione: 043708015.
Descrizione: «chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato» flacone da 30 compresse.
Paese di provenienza: Romania.
Medicinale: YAZ.
Confezione: 043709017.
Descrizione: «0.02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.
Paese di provenienza: Romania.
Medicinale: YAZ.
Confezione: 043709029.
Descrizione: «0.02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/al.
Paese di provenienza: Olanda.
Medicinale: XANAX.
Confezione: 043986013.
Descrizione: «0,25 mg compresse» 20 compresse.
Paese di provenienza: Ungheria.
Medicinale: XANAX.
Confezione: 043986025.
Descrizione: «0,50 mg compresse» 20 compresse.
Paese di provenienza: Ungheria.
Medicinale: XANAX.
Confezione: 043986037.
Descrizione: «1 mg compresse» 20 compresse.
Paese di provenienza: Ungheria.
Medicinale: XANAX.
Confezione: 043986049.
Descrizione: «0,50 mg compresse» 20 compresse.
Paese di provenienza: Austria.
Medicinale: TRENTAL.
Confezione: 043889017.
Descrizione: «400 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse.
Paese di provenienza: Ungheria.
Medicinale: ELLAONE.
Confezione: 049173014.
Descrizione: «30 mg compressa rivestita con film» compressa in blister (PVC/PVDC/ALL) 1 compressa.
Paese di provenienza: A.I.C. centralizzata.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A01463



AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Approvazione della determinazione n. 38/2026, recante «Adozione delle Linee guida AgID sull'accessibilità dei servizi in attuazione dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2022».

Si informa che nel sito web istituzionale dell'Agenzia per l'Italia digitale, nella sezione «Amministrazione trasparente», alla pagina: <https://trasparenza.agid.gov.it/page/103/details/5554/adozione-delle-linee-guida-agid-sullaccessibilita-dei-servizi-in-attuazione-dellart-21-del-decreto-legislativo-n-82-del-2022.html> è pubblicata la determinazione n. 38/2026 del 4 marzo 2026 recante «Adozione delle linee guida AgID sull'accessibilità dei servizi in attuazione dell'art. 21 del decreto legislativo n. 82 del 2022».

Le suddette linee guida sono state elaborate per assicurare l'attuazione delle disposizioni inerenti alla valutazione circa la conformità dei servizi rispetto ai requisiti di accessibilità applicabili in base al decreto legislativo n. 82/2022, ossia l'atto normativo con cui l'ordinamento italiano ha recepito la direttiva europea 2019/882, nota come *European Accessibility Act* (EAA) e contribuiscono a comporre il quadro normativo di riferimento in cui l'Agenzia svolgerà il proprio ruolo di autorità di vigilanza competente in merito al rispetto dei requisiti di accessibilità che devono possedere alcuni servizi previsti dalla normativa.

26A01427

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

Adozione del decreto n. 15 dell'11 marzo 2026

Si rende noto che è stato adottato il decreto segretariale n. 15 dell'11 marzo 2026 avente ad oggetto:

«Adozione di una proroga dei termini stabiliti dall'art. 3, comma 2 della deliberazione della conferenza istituzionale permanente n. 13 del 18 dicembre 2025 e dall'art. 4, comma 1 del decreto del segretario generale n. 4/2026 del 19 gennaio 2026».

Il decreto è consultabile sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, nella sezione «Atti istituzionali», al seguente collegamento ipertestuale: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1232263&IdDelibe=4100

26A01455

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sospensione dell'applicazione di alcuni articoli della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk, l'11 agosto 2005.

In data 12 marzo 2026 è stata data formale comunicazione alla Repubblica di Belarus della sospensione da parte italiana degli articoli degli articoli 10, 11 e 13 della Convenzione tra il Governo della Re-

pubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk, l'11 agosto 2005, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo del 18 dicembre 2025, n. 192.

26A01456

Sospensione dell'applicazione di alcuni articoli della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 9 aprile 1996.

In data 13 marzo 2026 è stata data formale comunicazione alla Federazione russa della sospensione da parte italiana degli articoli da 5 a 23 e 25 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 9 aprile 1996, nonché dei paragrafi da «a» a «d» e «f» del Protocollo aggiuntivo, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo del 18 dicembre 2025 n. 192.

26A01457

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

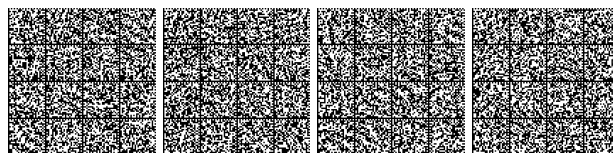
Individuazione delle aree prioritarie a rischio Radon

Con deliberazione della giunta provinciale n. 114 del 6 febbraio 2026, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol del 19 febbraio 2026, n. 8, la Provincia Autonoma di Bolzano ha individuato le aree prioritarie a rischio Radon in Alto Adige, ai sensi dell'art. 11, comma 1, decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020.

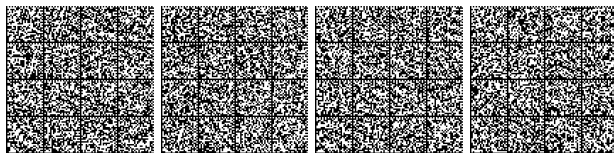
Elenco dei Comuni individuati come area prioritaria:

Appiano s.s.d.v., Brennero, Bressanone, Bronzolo, Brunico, Caldaro s.s.d.v., Campo di Trens, Castelbello Ciardes, Castelrotto, Cermes, Chienes, Chiusa, Cornedo all'Isarco, Curon Venosta, Dobbiaco, Egna, Falzes, Fié allo Sciliar, Fortezza, Gais, Glorenza, Laces, Laion, Lana, Lasa, Luson, Malles Venosta, Martello, Ora, Perca, Ponte Gardena, Prato allo Stelvio, Racines, Rasun Anterselva, Renon, Rio di Pusteria, Salorno, S. Candido, S. Leonardo in Passiria, S. Lorenzo di Sebato, Sarentino, Senales, Sesto, Silandro, Stelvio, Terento, Terlano, Termeno s.s.d.v., Tires, Tubre, Ultimo, Valdaora, Valle Aurina, Valle di Casies, Vandoies, Varna, Vipiteno, La Valle.

26A01426

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

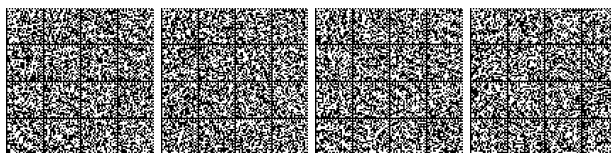
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

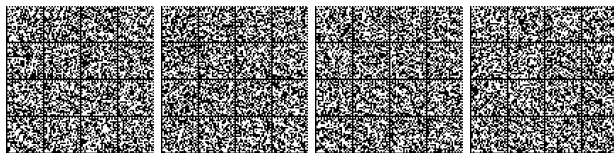
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

